



Carrara, 17 maggio 2024
DL/

Spett.le

1	Affrancamento riserve in sospensione
2	Transizione 5.0: dettagli operativi

. -1 -
AFFRANCAMENTO RISERVE
IN SOSPENSIONE D' IMPOSTA

Nella bozza di decreto sulla riforma irpef/ires approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile scorso – riferisce il Sole 24 Ore del 13 andante, a firma Giorgio Gavelli - è presente una norma in effetti assai attesa: l' affrancamento delle Riserve in sospensione di imposta già presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023, nella misura però che risulterà ancora esistente al 31 dicembre 2024 ⁽¹⁾.

Queste Riserve “in sospensione” vengono in effetti da rivalutazioni di assets aziendali, eseguiti a seguito di specifiche leggi con riflessi anche fiscali. Si possono qui ricordare ad esempio la recentissima “rivalutazione” dei beni ammortizzabili (DL 104/2020) o quella più antica riguardante le scorte di magazzino (L. 488/1999).

Chi ha aderito alla più recente delle rivalutazioni citate ricorderà allora che il maggior valore attribuito ai beni (per esso pagando il 3%) ha generato appunto una Riserva specificamente identificata in bilancio con la sua norma di origine, riserva iscritta nelle voci di patrimonio e – se non “liberata” versando un ulteriore 13% - soggetta ad alcuni vincoli:

1	Libera utilizzazione	Consentita solo a copertura di eventuali perdite di esercizio ⁽²⁾
2	Obbligo di ripristino	Dopo il suddetto, eventuale utilizzo, salva una delibera di riduzione assunta con intervento del Notaio
3	Tassabilità	In caso di distribuzione ai soci, sia in capo alla società e sia in capo ai soci percipienti

L' ipotesi sub 3) resta quindi pericolosamente *incombente* lungo il corso della vita aziendale, anche perché un errore – o un' improvvida scelta disinformata - è sempre possibile ⁽³⁾.

¹ In realtà la bozza menzionata parla – rispettivamente - di “bilancio in corso al 31 dicembre 2023” e di “bilancio in corso al 31 dicembre 2024”. Ma non abbiamo clienti con bilanci a cavallo (ad esempio 1/7/2022-30/6/2023).

² In alcuni casi però le leggi di rivalutazione fanno dipendere la tassazione dall' utilizzo anche solo contabile della riserva. In altri, dalla distribuzione ai soci.

Ebbene, l' intervento legislativo indicato in apertura darà la possibilità di *affrancare* dette Riserve (anche parzialmente, secondo libere determinazioni dell' impresa) ⁽⁴⁾ con il pagamento del 10% (sull' importo affrancato) a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap. Ciò induce l' Autore dell' articolo in commento ad ipotizzare che – nel caso di una società di capitali – l' eventuale distribuzione della Riserva ai soci *dovrebbe* comportare la tassazione di questi ultimi con la consueta aliquota fissa del 26% sull' importo percepito. La stessa distribuzione, in una società di persone, *avverrebbe* invece senza ulteriori oneri per i percipienti, ai sensi della circolare 37/E/2016 dell' Agenzia delle Entrate. Per parte nostra, preferiamo rimandare le conclusioni alla pubblicazione del provvedimento ed a qualche – immancabile, certamente - indicazione di prassi.

La liquidazione della suddetta imposta sostitutiva del 10% avrà luogo, secondo la bozza approvata, nella dichiarazione dei redditi relativi al 2024 (quindi nel 2025). Il pagamento si effettuerà poi in quattro rate annuali (non è detto se con o senza interessi): la prima con il saldo imposte relative al 2024 (quindi nella primavera/estate 2025) e le altre nei tre anni successivi, stesso periodo.

Al momento non resta che aspettare l' evolversi della legislazione, con i commenti o le disposizioni dell' Agenzia delle Entrate. Poi si può senz' altro ipotizzare una nuova circolare e, successivamente, il contatto diretto con chi ha a bilancio le suddette Riserve.

. * * * *

CONTRIBUTI SU NUOVI INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0

Avvisammo di questa nuova possibilità con circolare del 4 marzo scorso, giusto all' uscita del DL 19/2024 (il c.d. Decreto Pnrr). Ora che il Decreto è stato convertito nella L. 56/2024 ⁽⁵⁾ siamo in grado di fornire maggiori e più stringenti dettagli. Merita peraltro di evidenziare che – dopo lungo dibattito – sembrerebbe ora definitivamente chiarito (Il Sole 24 Ore del 15 andante, a firma Luca Gaiani) che:

- a) L' agevolazione copre gli investimenti *effettuati* nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 ⁽⁶⁾;
- b) L' investimento si considera *effettuato* – come momento iniziale – quando gli “ordinativi” sono perfezionati (quindi sottoscritti e accettati dal fornitore) dopo il 1° gennaio 2024 ⁽⁷⁾ (cfr. la Parte Seconda della tabella, lett. D);
- c) Ma se si parla di “conclusione”, entro la data del 31 dicembre 2025, si deve far riferimento al completamento dell' investimento (cfr. la Parte Prima della tabella, punto 8) ⁽⁸⁾.

³ Ad esempio il cambio di nome della riserva – per distrazione o leggerezza dell' operatore - nel passare da un programma informatico ad un altro. O nella revisione del piano dei conti. O nel trasferimento contabile in conti dei soci, nelle società di persone. O nel passaggio di queste alla contabilità semplificata.

⁴ Bisognerà quindi predisporre qualche formalizzazione interna (leggasi: delibera dei soci o del CdA).

⁵ Lo spunto è offerto anche dall' articolo “*Transizione 5.0, Esco ed Ege certificano i consumi*” comparso su Il Sole 24 Ore del 7 maggio scorso.

⁶ In effetti lo si legge esplicitamente nella relazione del Governo sull' attuazione del PNRR, in data 26 febbraio 2024 (Il Sole del 14 marzo successivo).

⁷ Potrebbe essere prudente prendere su tali documenti la data certa. Si veda però la nota al punto 2 della tabella.

Indubbiamente il tempo concesso alle imprese – essendo ammessi al *bonus* investimenti assai consistenti, fino a 50milioni di euro – non è molto. Tanto più che la materia è terribilmente intrigata e le procedure risultano assai macchinose ⁽⁹⁾, così che si dovranno attendere anche i chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate. Si deve inoltre evidenziare che ancora manca il c.d. “decreto attuativo” cui sono rimessi parecchi dettagli ⁽¹⁰⁾ non irrilevanti.

PARTE PRIMA

1	Controlli e certificazioni	Affidati ad ESCO (Energy Service Company), EGE (Esperto in gestione dell’ energia) ed altri soggetti individuati dal decreto attuativo
2	Istanza iniziale	Va descritto il progetto da realizzare, indicando beni da impiegare e costo di investimento complessivo, allegando la certificazione sub 3. Il Mimit (Ministero dell’ Industria e del Made in Italy) decide sull’ ammissibilità del progetto ⁽¹¹⁾
3	Fattibilità	Un valutatore indipendente (rigo 1) deve attestare che il progetto è in grado di ottenere una riduzione dei consumi di energia rispetto a quelli registrati nell’ anno precedente
4	Percentuali di riduzione	Il contributo spetta se i consumi scendono nel particolare <u>processo produttivo</u> cui sono rivolti gli investimenti; oppure scendono i consumi dell’ intera <u>unità produttiva</u> localizzata nel territorio nazionale
5	Misura del contributo	Con i risultati di rigo 4 il contributo può arrivare ad un massimo del 40/45% (per migliore comprensione si rimanda alla tabella Parte Terza)
6	Gestione delle istanze	Vi provvede Gestore Servizi Energia spa (GSE) ricevendo dal Mimit (rigo 2) l’ elenco dei soggetti ammessi e l’ “importo prenotato” a loro favore come contributo
7	Informazioni ulteriori	L’ impresa beneficiaria del contributo deve inviare a GSE comunicazioni periodiche ⁽¹²⁾ sull’ avanzamento del progetto ammesso. In base a queste comunicazioni sarà stabilito l’ importo del credito d’ imposta utilizzabile, nei limiti dell’ “importo prenotato” (rigo 6)
8	Chiusura dell’ operazione	Al completamento dell’ investimento l’ impresa ne darà comunicazione (ancora a GSE), allegando però – a pena di decadenza – una seconda certificazione a <i>consuntivo</i> che dichiari il rispetto delle previsioni contenute nella prima (cfr. righe 2 e 3). Bisognerà inoltre allegare anche la documentazione probatoria degli investimenti

Le condizioni generali per avvalersi dello specifico *bonus* sono così sintetizzabili:

PARTE SECONDA

A	Imprese ammesse	Tutte, purché residenti in Italia e per <i>unità produttive</i> qui esistenti ⁽¹³⁾ .
B	Imprese escluse	Quelle sottoposte a (o aventi ormai in corso) procedure di liquidazione volontaria o concorsuale Quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001

⁸ Bisogna vedere se per il “completamento” occorra anche l’ interconnessione. Perché se si arriva tardi , sul finire cioè del 2025, il credito si deve poi spalmare nel quinquennio successivo (cfr. punto I della tabella).

⁹ Si vede bene che il Legislatore si è preoccupato di evitare gli abusi ricollegabili ai vari *bonus* edilizi o di R&S.

¹⁰ Non è illogico ritenere che alla fine si dovrà estendere il periodo di validità del *bonus* al 2026.

¹¹ Un emendamento in corso – riferisce Il Sole del 15 maggio - prevederebbe l’ obbligo di inviare, entro i successivi 30 gg., “documentazione attestante l’ effettuazione di un ordine accettato dal fornitore e corredato dal pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo” (riteniamo che “complessivo” vada riferito al singolo ordine). Sia lecito osservare che ciò però è tremendamente illogico, perché gli ordinativi perfezionati prima potrebbero non prevedere il pagamento di un acconto in quella misura: di fatto risulterebbero così estromessi dal *bonus* gli ordinativi perfezionati tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore dell’ emendamento. A meno di ammettere esplicitamente una successiva integrazione.

¹² Modalità e tempi sono rimessi ad un decreto attuativo di futura emanazione.

¹³ Per unità produttiva s’ intende “la struttura produttiva...dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro” (Faq nel bando di accesso al Fondo Transizione industriale, Il Sole 14 marzo 2024).

		(responsabilità degli enti per illeciti amministrativi)
C	Spettanza del beneficio (leggasi: utilizzo del credito)	Subordinata (come per il <i>bonus</i> Industria 4.0) al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori ⁽¹⁴⁾
D	Oggetto dell' investimento	Beni materiali ed immateriali nuovi, strumentali all' esercizio dell' impresa di cui agli all. A e B della L. 232/2016 (Industria 4.0), se <u>interconnessi</u> al sistema aziendale di gestione della <u>produzione</u> ⁽¹⁵⁾ I pannelli fotovoltaici devono comunque risultare prodotti nella UE.
E	Spese accessorie	Sono agevolabili, nel limite del 10% dell' investimento sub D, le spese per la formazione del personale erogate da soggetti esterni individuati dal decreto attuativo. Tetto di spesa 300mila euro ⁽¹⁶⁾ Sono altresì agevolabili le spese per le due certificazioni (cfr. righe 2,3 ed 8), nonché quelle di cui al successivo punto O.
F	Credito d' imposta "base" (cfr. rigo 5)	Per scaglioni: 35% dell' investimento fino a 2,5milioni di spesa; 15% sulla parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10milioni; 5% sulla parte eccedente i 10milioni e fino al massimo di 50milioni. Negli investimenti in <i>leasing</i> si considera il costo sostenuto dal locatore (la società finanziaria). Per migliore comprensione si rimanda alla Parte Terza della tabella.
G	Riduzione dei consumi	Si attua comparando i dati <i>post</i> investimento con quelli dell' anno precedente, <i>“al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”</i> . Per le imprese di nuova costituzione si deve far riferimento <i>“ai consumi energetici medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale”</i> di cui si occuperà il decreto attuativo
H	Utilizzo del credito	Esclusivamente in compensazione, una volta decorsi 5 gg. da quando GSE – ricevuta la documentazione sub 8 in tabella – ha trasmesso i dati all' Agenzia delle Entrate.
I	Inutilizzazione del credito	Il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 si riporta in avanti ed è poi utilizzabile in cinque quote annuali (dal 2026 al 2030) ⁽¹⁷⁾
L	Trasmissibilità del credito	Del tutto esclusa
M	Trattamento fiscale	Il credito d' imposta non concorre a formare il reddito ed è irrilevante ai fini irap
N	Trasferimento dei beni	Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all' esercizio dell' impresa, ovvero trasferiti ad altre strutture produttive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell' operazione (cfr. punto 8 in tabella) il credito d' imposta è corrispondentemente ridotto. Se esso è già stato utilizzato, la quota non più spettante va riversata – senza sanzioni o interessi - entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi per l' anno della dismissione. Lo stesso dicasi in caso di “non-riscatto” dei beni acquisiti in <i>leasing</i> .
O	Obblighi ulteriori	Tutta la documentazione dell' operazione (fatture, documenti di trasporto ed altri relativi all' acquisizione dei beni agevolati) deve contenere l' espresso riferimento all' <i>“art. 38 DL 02/03/2024”</i> ⁽¹⁸⁾ L' effettività dell' investimento e la correttezza della documentazione contabile devono essere attestati da un Revisore Legale indipendente. La relativa spesa – se l' impresa non è obbligata alla revisione legale dei conti – rientra tra quelle di cui al rigo E. Tetto massimo € 5.000,00.

¹⁴ Nelle disposizioni il termine “lavoratori” non è integrato della qualificazione “dipendenti”. C’ è quindi da considerare allora, per prudenza, anche i lavoratori parasubordinati (a progetto, collaboratori continuativi, occasionali, ecc.).

¹⁵ Non siamo in grado di stabilire se possano legittimamente partecipare all' investimento “agevolato” anche le spese di installazione o di adattamento del sito di installazione dei *“beni materiali e immateriali nuovi”*.

¹⁶ Riteniamo si debba trattare del personale che si occuperà del progetto (righe 2 e 3 di tabella) o che dovrà poi gestire l' investimento, una volta terminato. Non ci sono però migliori indicazioni.

¹⁷ Nulla essendo stabilito al riguardo, è da credere che le parti non utilizzate nei cinque anni successivi (per inciso: anni e non “periodi di imposta”) potrebbero doversi considerare perdute.

¹⁸ Per chi ha effettuato investimenti con le agevolazioni Industria 4.0 può rifarsi a quanto lo Studio ha direttamente segnalato a suo tempo in materia di annotazioni sui documenti. Riteniamo che valgano tutte le considerazioni allora svolte, molto probabilmente anche per le regolarizzazioni e sanatorie. Sugeriamo però di evitare assolutamente le *procedure emergenziali* dell' ultima ora. L' Agenzia delle Entrate potrebbe giungere a conclusioni differenti ed è meglio non correre rischi inutili.

P	Controlli	Affidati a GSE per la parte tecnica. Restano poi i poteri di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Q	Cumulabilità	Questo credito d' imposta esclude quello Industria 4.0 e viceversa. Lo stesso dicasi per investimenti nella ZES unica.

Come indicato al punto 5 la misura esatta del contributo ha necessità d' essere "tradotta" (da una prosa necessariamente intrigata) e può essere così sintetizzata

PARTE TERZA

STRUTTURA PRODUTTIVA	Fino a 2,5 milioni	Da 2,5 a 10 milioni	Da 10 a 50 milioni
Risparmio non inferiore al 3%	35%	15%	5%
Risparmio superiore al 6%	40%	20%	10%
Risparmio superiore al 10%	45%	25%	15%

PROCESSO PRODUTTIVO	Fino a 2,5 milioni	Da 2,5 a 10 milioni	Da 10 a 50 milioni
Risparmio non inferiore al 5%	35%	15%	5%
Risparmio superiore al 10%	40%	20%	10%
Risparmio superiore al 15%	45%	25%	15%

Si ricorda che il calcolo ha luogo a scaglioni: ciò significa che un investimento – poniamo – di 12milioni di euro, che comporti un risparmio nei consumi del processo produttivo dell' 11%, beneficerebbe (riga con fondino colorato) di un credito pari 1.000.000 per i primi 2,5milioni ($=2.500.000 \times 40\%$), 1.500.000 sui 7,5 milioni ulteriori ($=7.500.000 \times 20\%$) e di 200.000 sugli ultimi 2.000.000 ($=2.000.000 \times 10\%$). In totale 2.700.000 euro su 12milioni di spesa. Intuitivamente sono maggiormente avvantaggiate le imprese più piccole, con investimenti proporzionalmente minori. Un progetto da € 2.000.000 si vedrebbe infatti riconosciuto, alle stesse condizioni, un credito di 800.000 euro ($=2.000.000 \times 40\%$).

. * * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

DONAS-CIR/CIR/POR